

# AGLI ALBORI DELLA SANITA' ITALIANA NELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO PONTIFICO: IL CODICE DI SANITA' MARITTIMA DEL 1818

DESDE LOS ALBORES DE LA SALUD PÚBLICA ITALIANA EN LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO PONTIFICO: EL CÓDIGO DE SALUD PÚBLICA MARÍTIMA DEL 1818



UNIVERSITÀ  
POLITECNICA  
DELLE MARCHE

Andrea Betto, Marta Cerioni – Università Politecnica delle Marche

XXVI Congresso dell'ALASS Facoltà di Economia "G.Fuà" piazza Martelli 8 Ancona 3, 4 e 5 settembre 2015



## ABSTRACT:

Il presente lavoro intende ricostruire i tratti fondamentali della normativa pontificia di primo Ottocento in materia di sanità marittima, contenuta nel *Motu Proprio* di Papa Pio VII del 25 novembre 1818 e nel successivo *Regolamento per la pratica esecuzione del Codice di sanità marittima dei porti e lidi dello Stato pontificio*. Tali atti normativi disegnano un articolato sistema di norme sostanziali e processuali, che ordina e raccoglie, codificandola, la legislazione precedente, d'antico regime e anche del periodo napoleonico, costituendo un elaborato corpo organico di regole, in grado di disciplinare ogni aspetto della materia. Tale codice è il frutto della lunga elaborazione normativa e giurisprudenziale d'antico regime, maturata nella dialettica tra diritto di fonte pontificia e diritto particolare delle magistrature delle autonomie comunali. La città di Ancona spicca in questo per la sua lunga e significativa tradizione normativa e amministrativo-giudiziaria in tema di sanità marittima. Ancona si è data regole proprie e ha istituito una magistratura apposita, i Provvisori di Sanità, attiva dal 1430 fino al 1810. Le vicende processuali dell'Ufficio di Sanità di Ancona rappresentano una testimonianza rilevante per la storia del diritto sanitario marittimo, segnando, nel loro sviluppo, l'autorevolezza e l'orgogliosa autonomia di tale magistratura e della città, rispetto a Roma e rispetto alle altre Nazioni, prima tra tutte la rivale Venezia; autonomia sempre a rischio e, nel corso del Sei-Settecento, e mano a mano sempre più flebile rispetto agli organi giudiziari centrali dello Stato pontificio e del Delegato pontificio per le Marche. Il Codice del 1818 assegna ad Ancona la sede del nuovo magistrato centrale di sanità, con giurisdizione molto estesa, dal Po al Tronto, che agisce tuttavia quale rappresentante del Tribunale supremo di sanità di Roma, ed è direttamente presieduto dal Delegato. Sul Tirreno il Tribunale supremo agisce per mezzo della Commissione di Civitavecchia, che ha funzioni esecutive.

Il Codice è distinto in undici Titoli: *'Disposizioni generali, Delle fedi di sanità, e dei costituiti, Della contumacia, Dei naufragi, Dei gettiti di mare, Dei cordoni sanitari, Dei magistrati di sanità (sezione I, Del magistrato centrale di Ancona, II Della Commissione di Civitavecchia), Delle attribuzioni del magistrato di sanità, Degli uffici di sanità, Disposizioni penali (Lesa maestà, Pena di morte, Ferri in perpetuo, Opera a tempo), Delle spese.'* Il Regolamento di esecuzione si divide in sei Capi: *'Delle fedi di sanità, e costituiti'*, con una apposita sezione dedicata a *'Disposizioni particolari pel porto di Ancona, Della contumacia, Dei Naufragi, Dei gettiti di mare, Dei cordoni sanitari, Dei magistrati e impiegati di sanità'*.

L'esposizione della disciplina del codice pontificio è preceduta da una breve illustrazione storica della struttura e delle funzioni della precedente magistratura di antico regime, l'Ufficio dei Provvisori di sanità di Ancona e dalla discussione di alcuni casi processuali da essa trattati del secolo XVIII, rilevanti in se per evidenziare gli istituti più importanti e ricorrenti del diritto sanitario marittimo e per dar conto del progressivo attenuarsi dell'autonomia di tale magistratura rispetto all'autorità pontificia. Dopo pochi cenni alla normativa propria del periodo rivoluzionario e napoleonico (Repubblica Romana e Regno d'Italia), si affronta la trattazione sistematica del testo di Pio VII, che ordina gli istituti sostanziali frutto di lunga elaborazione d'antico regime e introduce un nuovo sistema giudiziario. La normativa pontificia della Restaurazione, pur facendo tesoro della tradizione d'antico regime, accoglie e valorizza l'afflato sistematico e centralistico delle legislazioni napoleoniche: le procedure sono più chiare e ordinate, l'autorità è indiscutibilmente quella pontificia. La funzione amministrativa di sanità comincia ad assumere, nelle terre del Papa, tratti di sistematicità e universalità che presenta ancora oggi.

## ABSTRACT [version Espanol]

El presente trabajo quiere reconstruir los rasgos fundamentales de la normativa pontificia de primeros del siglo XIX en materia de salud marítima, contenida en el *Motu Proprio* de Papa Pio VII del 25 de noviembre de 1818 y en el sucesivo *Reglamento para la práctica ejecución del Código de salud marítima para los puertos y costas de los Estados Pontificios*. Tales actos normativos dibujan un articulado sistema de normas sustanciales y procesales, que ordena y recoge, codificando la legislación anterior del antiguo régimen y también del periodo napoleónico, constituyendo un elaborado cuerpo orgánico de reglas, capaz de disciplinar cada aspecto de la materia. Tal código es el fruto de la larga elaboración normativa de la jurisprudencia del antiguo régimen, en la experiencia dialéctica entre derecho de fuente pontificia y el derecho particular de las magistraturas de las autonomías municipales. La ciudad de Ancona destaca en esto por su larga y significativa tradición normativa y administrativo-judiciaria en tema de salud marítima. Ancona se ha dado reglas propias y ha instituido una magistratura adecuada, los Provisionales de Salud, activa desde 1430 hasta 1810. Los actos procesales de la Oficina de Salud de Ancona representan un testimonio relevante en la historia del derecho sanitario marítimo, señalando, en su desarrollo, la autoridad y la orgullosa autonomía de la magistratura y de la ciudad, con respecto a Roma y con respecto a las demás Naciones, en primer lugar la rival Venecia; autonomía siempre en riesgo a lo largo de los siglos XVI y XVII y, cada vez más débil con respecto a los órganos judiciales centrales del Estado pontificio y del Delegado pontificio en las Marcas. El Código de 1818 asigna a Ancona la sede del nuevo magistrado central de salud, con jurisdicción muy extensa, desde el Po al Tronto, que actúa, sin embargo, como representante del Tribunal supremo de salud de Roma, y está presidido directamente por el Encargado. En el Tirreno el Tribunal supremo actúa a través de la Comisión de Civitavecchia, que tiene funciones ejecutivas. El Código está constituido por once Titulos: *'Disposiciones generales, Delle fedi di sanità, e dei costituiti, Della contumacia, Dei naufragi, Dei gettiti di mare, Dei cordoni sanitari, Dei magistrati di sanità (sezione I, Del magistrato centrale di Ancona, II Della Commissione di Civitavecchia), Delle attribuzioni del magistrato di sanità, Degli uffici di sanità, Disposizioni penali (Lesa maestà, Pena di morte, Ferri in perpetuo, Opera a tempo), Delle spese.'* El Reglamento de ejecución se divide en seis Capítulos: *'Delle fedi di sanità, e costituiti'*, con una apposita sezione dedicata a *'Disposizioni particolari pel porto di Ancona, Della contumacia, Dei Naufragi, Dei gettiti di mare, Dei cordoni sanitari, Dei magistrati e impiegati di sanità'*. La exposición de la disciplina del código pontificio es precedida por una breve ilustración histórica de la estructura y de las funciones de la anterior magistratura del antiguo régimen, la Oficina de los Provisionales de salud de Ancona y de la discusión de algunos casos procesales del siglo XVIII, relevantes en sí para evidenciar los institutos más importantes y recurrentes del derecho sanitario marítimo y para dar cuenta del progresivo reducirse la autonomía de tal magistratura con respecto a la autoridad pontificia. Después de mencionar la normativa propia del periodo revolucionario y napoleónico (República romana y Reino de Italia) se afronta la disertación sistemática del texto de Pio VII, que ordena los institutos sustanciales fruto de larga elaboración del antiguo régimen e introduce un nuevo sistema judicial. La normativa pontificia de la Restauración, incluso teniendo en cuenta la tradición del antiguo régimen, acoge y valoriza la inspiración sistemática y centralística de las legislaciones napoleónicas: los procedimientos son más claros y ordenados, la autoridad es indiscutiblemente la pontificia. La función administrativa de salud pública empieza a asumir, en las tierras del Papa, signos de sistematicidad y universalidad que todavía presenta hoy.



## TEORIE, METODI E MATERIALI UTILIZZATI:

Il metodo utilizzato è quello proprio della ricerca storico-giuridica, con indagine filologica e sistematica dei testi normativi, della loro genesi e precedenti, di documenti d'archivio delle autorità giurisdizionali del tempo.

## OBIETTIVI DELLA RICERCA:

Il lavoro intende ricostruire il quadro normativo di primo Ottocento dello Stato pontificio con particolari riferimento alla disciplina della sanità marittima, indagandone i precedenti storici e interrogandosi sull'influenza che può aver esercitato quale prodromo del sistema sanitario italiano.

El texto se propone reconstruir el marco jurídico de principios del siglo XIX en el Estado Pontificio, con especial atención al sector de la sanidad marítima, investigando sus antecedentes históricos y verificando la influencia que pudo haber ejercido como precursor del sistema de salud italiano.

## CONTRIBUTO IN RAPPORTO ALLO STATO DELL'ARTE O ALLE PRATICHE:

La ricerca intende mettere in luce gli istituti giuridici in esame per approfondire l'eziologia dei sistemi sanitari moderni di origine latina, ivi comprese le loro caratteristiche peculiari: lo studio storico, pertanto, contribuisce a fornire elementi di ragionamento per migliorare la legislazione e le prassi amministrative odierne.

## FONTI:

-*Motu Proprio della Santità di N.S. Pio VII, in data 25 novembre 1818, su la Sanità marittima dei porti, e lidi dello Stato Pontificio, esibito per gli atti del Mauri Segretario, e Cancelliere della R.C.A., sotto il dì 5 dicembre anno sudetto, in Roma, MDCCCXVII, nella stamperia della Rev.ma Camera Apostolica;*

-*Regolamento per la pratica esecuzione del medesimo;*

--ACAN, ASAN, *Antico regime, Sez. II, Fascicoli processuali dell'Ufficio di Sanità di Ancona, 1-8;*

## BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:

-BIONDI, M.V., *Ancona e il suo mare, norme, patti e usi di navigazione nei secoli XIV e XV, ed. Archivio di Stato di Ancona, 1998;*

-GIACOMINI C., *Le magistrature giudiziarie di Ancona nei documenti comunali di antico regime (1308-1797), Affinità Elettive editore, Ancona 2009;*

-NATALUCCI, M., *La vita marinara e commerciale di Ancona nel medio evo e gli Statuti del mare, Stab. tipografico CEI editrice di "Voce Adriatica", Ancona 1953;*

-ORLANDI, G., *La gelosa materia: i provvisori alla sanità di Ancona, 1430-1810, Archivio di Stato di Ancona, 1991.*